



CITTÀ DI APRILIA
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO DEI COMPENSI PER ENTRATE DI SPESE DI GIUDIZIO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO RAPPRESENTANZA PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA**

Sommario

Articolo 1	3
SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA.....	3
Articolo 2	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Articolo 3	3
ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO	3
Articolo 4	3
PRESUPPOSTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO.....	3
Articolo 5	4
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA LIQUIDARE	4
Articolo 6	4
REGOLE DI RIPARTO	4
Articolo 7	5
FINANZIAMENTO DELLE SOMME E LIQUIDAZIONE	5
Articolo 8	5
DECORRENZA REGOLAMENTO	5
Articolo 9	5
NORME TRANSITORIE E FINALI	5

Articolo 1 - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la ripartizione delle entrate per spese di giudizio liquidate dalle Corti di Giustizia Tributaria di I e di II Grado a favore dell'Ente per l'esecuzione delle attività proprie dell'Ufficio Tributi nell'ambito del contenzioso tributario.

Articolo 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437/1996, convertito nella L. n. 556/1996, ha integrato l'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, inserendo il comma 2 bis (ora 2 sexies), il quale prevede che "Nella liquidazione delle spese a favore dell'Ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'Ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti".

Articolo 3 - ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO

1. Le attività di cui all'art. 1 sono quelle poste in atto relativamente ai ricorsi e agli appelli proposti dal contribuente innanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributaria di I e di II Grado ovvero nell'ipotesi di pronunciamenti di I grado favorevoli/parzialmente favorevoli al contribuente, nei confronti dei quali l'Ente, su premesse di carattere normativo, di prassi e di giurisprudenza consolidata e su concrete basi di fatto ritenute erronee nelle motivazioni della sentenza di I grado, propone impugnazione in II grado.

Articolo 4 - PRESUPPOSTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO

1. La liquidazione delle spese di giudizio spetta esclusivamente in caso di sentenza favorevole/parzialmente favorevole all'Ente con condanna di controparte alle spese di giudizio.
2. Non possono essere attribuite somme per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva.
3. Le somme provenienti dalla liquidazione giudiziale delle spese di causa sono attribuite esclusivamente al personale che esegue le attività proprie del contenzioso tributario, nei termini di cui al successivo art. 6.

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA LIQUIDARE

1. Le somme da liquidare sono determinate nella misura di quelle quantificate direttamente dal giudice in sentenza.

Articolo 6 - REGOLE DI RIPARTO

1. L'importo destinato ai compensi per la partecipazione all'attività di assistenza e/o di rappresentanza dell'Ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario viene ripartito al personale dipendente dell'Ufficio Tributi, che ha effettivamente svolto le funzioni, nei termini che seguono:
 - 60% ai dipendenti (anche se titolari di posizione organizzativa/incarico EQ) che hanno assunto la responsabilità di rappresentanza dell'Ente per la sua difesa in giudizio oltre all'eventuale attività di preparazione dell'atto introduttivo, di redazione delle difese e di ricerca documenti;
 - 30% ai dipendenti (anche se titolari di posizione organizzativa/incarico EQ) che hanno partecipato alla difesa in giudizio dell'Ente svolgendo una delle seguenti attività:
 - studio della controversia;
 - preparazione dell'atto introduttivo e/o redazione delle difese;
 - 10% ai dipendenti che hanno assistito la difesa in giudizio dell'Ente svolgendo una delle seguenti attività:
 - ricerca documenti;
 - fascicolazione e archiviazione.
2. Nel caso in cui l'intera difesa in giudizio dell'Ente sia svolta dal dipendente che ne ha assunto la responsabilità, la percentuale del 100% sarà destinata a quest'ultimo, senza alcuna ripartizione.
3. Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dei compensi sono definite a consuntivo, in relazione all'attività svolta da ciascuno, e sono fornite da una specifica relazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi.
4. I compensi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarico EQ, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito dal C.C.N.L. per tale voce retributiva.
5. I compensi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico del Comune, come da risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 327/2001 e n. 123/2008,

Corte Costituzionale sentenza n. 33/2009 e Tar Sardegna, sez. I, sentenza n. 493/2016) ai sensi dell'art.1, comma 208, della L. n. 266/2005.

Articolo 7 - FINANZIAMENTO DELLE SOMME E LIQUIDAZIONE

1. L'Ufficio Tributi, per le attività proprie di cui all'art. 3, in apposito stanziamento del Bilancio, di anno in anno prevede le risorse finanziarie ritenute necessarie per la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento.
2. A tal fine, sono istituiti appositi capitoli di entrata e spesa dove sono imputati rispettivamente gli introiti dell'Ente liquidati dal giudice e la relativa spesa finanziata con detti introiti.
3. Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi comunicare periodicamente al Servizio competente, al fine della corretta evidenziazione dei relativi fondi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi nelle sentenze divenute definitive nell'anno.

Articolo 8 - DECORRENZA REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le sentenze emesse dalle competenti Corti di Giustizia Tributaria passate in giudicato dall'anno di approvazione del regolamento stesso, e, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile.
2. Regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati e/o disapplicati.

Articolo 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La presente disciplina si applica anche in relazione alle sentenze passate in giudicato, rispetto alle quali le spese a favore dell'Ente non sono state ancora incassate.